

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 224/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69902,** depositato il 05.07.2024 e proposto da **M.G. (C.F.OMISSIS),** nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Mela del Foro di Trapani, giusta procura in atti, con cui domicilia digitalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzo.demela@avvocatitrapani.legalmail.it;

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, cf. 80078750587, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliati in M. Toselli, 5, Palermo, presso la sede dell'Avvocatura Inps.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale dell'odierna udienza pubblica, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Il ricorrente ha richiesto a questa Corte, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto di recupero dell'indebito sulla pensione n. OMISSIS notificatogli il 31.03.2025, di accertare l'irripetibilità delle somme asseritamente corrisposte in eccesso da INPS, per il periodo dal 26.02.2019 ad oggi, nonché di affermare giudizialmente il suo diritto a vedersi restituito quanto, sin qui, incamerato a tale illegittimo titolo da parte intimata. Espone in fatto, a suffragio delle conclusioni rassegnate, quanto segue:

- che, attraverso l'atto oggetto di contestazione, INPS Trapani ha disposto, per il periodo 26.02.2019 al 30.04.2025, il recupero sulla pensione erogatagli di un importo asseritamente indebito pari a 26.274,55, rideterminando l'importo della pensione annua lorda spettante in misura inferiore;
- che, precisamente, in ragione della comunicazione Mod. S.M. 5007 atto INPS n. OMISSIS del febbraio 2019 inviata dall'INPS gli era stata infatti liquidata, con decorrenza 26.02.2019, la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata – in via provvisoria ex art. 162 DPR 1093/1972 - con il sistema retributivo a partire dal 26.02.2019;
- che, a distanza di sei anni da quel momento, attraverso atto datato 26 marzo 2025, è stato adottato il provvedimento definitivo, con riconoscimento dei miglioramenti economici del C.C.N.L. e applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014;

- che, per l'effetto, con provvedimento del 12 marzo 2025 qui oggetto di contestazione, gli è stata intimata la restituzione della somma di €. 26.274,55 a titolo di indebito pensionistico.

II. Il ricorrente è dell'avviso che il provvedimento contestato sia illegittimo:

- per violazione di legge. Sul presupposto che l'atto originario (del 2019) di conferimento della pensione avesse natura provvisoria ex 162 del d.P.R. n. 1092 del 1972, il M. evidenzia che, secondo la giurisprudenza contabile, lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non privi ex se l'Amministrazione della potestà di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme *medio tempore* erogate in eccesso. Il limite però è costituito, anzitutto, dal legittimo affidamento del pensionato, fondato sull'assenza di dolo, sulla sua buona fede e sul decorso di un considerevole lasso temporale (Sez. Giur. Campania, sentenza n. 659/2019 e 513/2021). Nello specifico, gli elementi costitutivi del principio dell'affidamento sono costituiti dal dato oggettivo consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara e univoca; dal dato soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso oggettivo e che non merita protezione, per contro,

l'aspirazione alla irripetibilità di quanto il pensionato abbia ottenuto con dolo; da un elemento temporale che consenta all'affidamento legittimo di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità se non della sua stessa definitività. Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno, quindi, dedotto che il legittimo affidamento del percettore in buona fede maturi e si consolidi con il protrarsi del tempo (3 anni), risultando opponibile dall'interessato sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria. Nel caso di specie, l'attività amministrativa di INPS, conchiusa nel provvedimento di recupero, si pone in contrasto con tali principi per come precisati dalla sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite di questa Corte. D'altronde, in fattispecie, l'indebito in esame si è progressivamente formato per errori ascrivibili, in via esclusiva, alla colpevole inerzia serbata per anni dell'INPS il quale ben avrebbe potuto – e dovuto – liquidare il trattamento definitivo di pensione. In effetti, va ravvisata l'esistenza del legittimo affidamento del percipiente circa la spettanza del trattamento erogato fino alla data della notifica del provvedimento di riliquidazione (Corte dei conti sezione di Appello della Sicilia Sentenza n. 93/2024);

- per violazione della buona fede del ricorrente. Il lungo lasso temporale trascorso, unito alla circostanza che l'applicazione del criterio del "doppio calcolo" non avrebbe dovuto comportare necessariamente una riduzione del *quantum* e, ancora, il fatto che il

pensionato si aspettasse un conguaglio positivo a suo favore, hanno indotto quest'ultimo a riporre legittimo affidamento su un importo pensionistico stabilizzato. In questo senso, l'applicazione di una "postilla standard sul provvedimenti" di pensione non osta al sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela, consentendo ad I.N.P.S., per giunta, di protrarre, oltre ogni termine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014. Deve rammentarsi, inoltre, che il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del Dpr n. 1092/73 – applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (Cpdel, Cps, Cpug, Cpi) in virtù della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del Dpr n. 538/86 – che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il principio del legittimo affidamento del pensionato nell'irripetibilità del trattamento percepito in buona fede deve quindi ritenersi prevalente rispetto all'intenzione dell'Ente Previdenziale di recuperare somme di denaro non dovute sul trattamento;

- per prescrizione della pretesa recuperatoria, essendo decorsi oltre 5 anni dall'erogazione del trattamento pensionistico.

III. Con documentata memoria del 09.06.2025, si è costituito INPS, anche per resistere all'istanza cautelare, osservando che:

- con propria comunicazione Mod. S.M. 5007 atto n. OMISSIS del febbraio 2019, è stata liquidata al ricorrente, con decorrenza

26.02.2019, la pensione ordinaria diretta di vecchiaia attraverso il sistema retributivo, provvedimento, questo, aveva natura provvisoria ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. n. 1092 del 1972;

- il trattamento pensionistico così originariamente riconosciuto al ricorrente muoveva dalla utilizzazione dell'applicativo S7 che, al tempo, non permetteva il calcolo implicato dal comma 707 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) di cui ricostruisce portata e significato. Ciò, peraltro, ha spesso condotto INPS a corrispondere assegni pensionistici più sostanziosi rispetto a quanto sarebbero stati con le regole precedenti. Ecco il motivo per cui l'Istituto ha messo in atto il meccanismo di "doppio calcolo" che ha interessato, fra gli altri, anche il trattamento pensionistico del ricorrente. In conseguenza, la pensione dell'interessato, al lordo della attribuzione dei miglioramenti economici conseguente all'approvazione del CCNL del comparto DIFESA/SICUREZZA, risulta quantitativamente determinata come da terza determinazione pensionistica.

IV. Con ordinanza n. 82/2025, il Decidente, ravvisata l'insussistenza del *periculum in mora*, ha disatteso la richiesta cautelare di parte ricorrente, rinviando, ai fini della trattazione nel merito, all'udienza del 21.10.2025.

IV. In vista di quest'ultima, e segnatamente in data 09.10.2025, INPS ha versato in atti documentata memoria difensiva con cui ribadisce il costrutto difensivo esposto in sede cautelare, rimarcando la

legittimità del proprio operato per come conchiuso nella terza determinazione pensionistica adottata. Ricostruisce, inoltre e più dettagliatamente, le componenti di quest'ultima.

V. Con ordinanza 61/2026, il Decidente ha richiesto ad INPS di produrre (entro il 15 giugno 2026) sintetiche, documentate, informazioni a proposito della data di superamento dei "*tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, della L. 23 dicembre 2014, n. 190*" cui opera riferimento l'atto OMISSIS

VI. Nel termine assegnato, INPS ha prodotto i chiarimenti richiesti, rappresentando:

- anzitutto, che un giudizio di tenore analogo al presente, si è concluso con sentenza di questa Sezione, favorevole alle ragioni dell'Istituto, recante n. 320/2025, di cui si allega copia;

- che, in base a tale decisione, "*per potersi parlare di legittimo affidamento non è sufficiente il mero decorso del termine per l'adozione del provvedimento definitivo ma occorre invece procedere ad una valutazione complessiva. Anche nel caso in questione poi nel provvedimento di liquidazione provvisoria era specificato expressis verbis che non si trattava della determinazione definitiva. E la dicitura utilizzata era chiara e non generica e dunque incapace di ingenerare legittimo affidamento. La determina riportava testualmente la dicitura: "IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALL'ISTITUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 707 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, LA PRESENTE LIQUIDAZIONE È DA*

CONSIDERARSI PROVVISORIA". Anche in questo caso poi come in quello deciso con la citata sentenza deve rilevarsi la notevole differenza tra i trattamenti pensionistici che hanno determinato l'indebito in questione "sicché non è ipotizzabile che il percipiente potesse davvero ritenere in buona fede che la situazione si fosse già consolidata con la prima liquidazione, dichiaratamente di carattere provvisorio e ben lontana dal quantum effettivamente dovuto";

- che, secondo quanto riferito dal competente ufficio amministrativo, in data 24 settembre 2019 è stata rilasciata la funzionalità che consentiva l'elaborazione del doppio calcolo ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge 190/2014 per le pratiche di pensione lavorate su S7 Web: del che si allegava estratto della procedura informatica.

VII. All'udienza odierna, le Parti presenti, come da verbale, hanno preso posizione *funditus* sugli opposti scritti difensivi, concludendo, ciascuno, in conformità ai propri già versati in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio, si controverte della legittimità dell'atto n. pratica OMISSIS, datato 12 marzo 2025 e notificato al ricorrente il 31.03.2025, con cui INPS intima all'interessato il recupero di somme corrisposte sulla pensione n.OMISSIS. Quest'ultima, in dettaglio, ha formato oggetto di comunicazione all'interessato giusta trasmissione del Mod. S.M. 5007 - atto n. OMISSIS - del febbraio 2019 e reca liquidazione, avente natura provvisoria ex art. 162 DPR 1092/1972,

della pensione ordinaria diretta di vecchiaia computata con il sistema retributivo con decorrenza dal 26.02.2019.

1.1. L'atto qui contestato, in particolare, dispone il recupero di un importo lordo di somme indebitamente ricevute dal M., pari ad euro 26.274,55, durante il periodo 26.02.2019 al 30.04.2025. L'indebito scaturisce dalla rideterminazione della pensione annua lorda spettante inferiore a quella già riscossa e, per quanto acquisito in corso di causa, muove dall'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, al quale si dà attuazione con l'adozione del provvedimento "definitivo" di pensione di cui all'atto OMISSIS, datato 26.03.2025 e comunicato al ricorrente di lì a qualche giorno.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento.

3. Deve preliminarmente richiamarsi il quadro giurisprudenziale formatosi in relazione all'esegesi dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, disposizione questa, rubricata "liquidazione provvisoria", secondo cui "*dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta è corrisposto al pensionato, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva*" (comma 1 dell'art. 162 DPR cit.).

3.1. Al riguardo, si osserva che la sentenza n. 2/2012 delle Sezioni Riunite di questa Corte, rammentato il contenuto della precedente decisione nomofilattica n. 7/2011/QM, ha affermato che "*lo spirare di*

termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo". L'organo di nomofilachia, prendendo spunto anche dagli interventi normativi sul corpo della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha inteso puntualizzare rispetto al precedente orientamento che l'affidamento del percipiente, legittimante nella sussistenza delle altre circostanze l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, non si configura in maniera "automatica" e "presuntiva" alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo. Ne consegue che l'interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad

un indebito pagamento pensionistico, è meritevole di tutela se da un lato l'errore in cui è in corsa l'amministrazione non è facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza perché in tale ipotesi, a prescindere dal decorso del tempo, non vi può essere alcun affidamento da tutelare; dall'altro se la situazione giuridica di vantaggio si è protratta per un considerevole lasso temporale che giustifica l'affidamento, lasso temporale da valutare, come sopra già ricordato, "*anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie*", sempre che l'amministrazione non "*fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico*".

4. Nel caso di specie, pacifico che il provvedimento definitivo di pensione e quello di recupero sopravvengano a distanza di sei anni circa dalla determinazione provvisoria di pensione – e, quindi, ben oltre il triennio valorizzato nella giurisprudenza contabile – alcuna ragione apprezzabile permette di revocare in dubbio la buona fede del ricorrente. Richiamate ex art. 17 dell'all. 2 al d. lgs 174/2016 le condivisibili motivazioni della sentenza del locale giudice d'appello n. 93/2024, deve invero puntualizzarsi che:

(a) la dicitura stampigliata nella determinazione provvisoria di pensione, per la quale "*in considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria*", appare

di scarso, *recte* nullo, rilievo, considerando, già in linea di fatto, che l'istruttoria svolta in corso di causa ha permesso di acclarare che la funzionalità che consentiva l'elaborazione del doppio calcolo, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge 190/2014, era stata addirittura in data 24 settembre 2019. A ciò aggiungasi, d'altronde, che, a seguito del "doppio calcolo", l'importo del trattamento pensionistico non necessariamente deve subire una diminuzione nel quantum, ben potendo rimanere del tutto invariato e, pertanto, non è implausibile ritenere che il lungo lasso temporale trascorso abbia indotto il pensionato a porre legittimo affidamento su un importo pensionistico stabilizzato;

(b) in linea giuridica, del resto, l'applicazione di una postilla stardard sul provvedimento pensionistico non impedisce il sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela poiché, diversamente, si consentirebbe all'I.N.P.S., senza alcuna valida ragione, di protrarre, oltre ogni termine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, entrato in vigore prima del collocamento a riposo del M.;

(c) l'ipotetica tesi della necessaria liquidazione di numerose posizioni pensionistiche da parte dell'I.N.P.S. non può assumere rilievo in fattispecie. Poiché la funzionalità necessaria per effettuare il doppio calcolo risulta rilasciata sin dal settembre 2019, ciò significa che INPS aveva a disposizione un lasso temporale assai significativo per adottare la determinazione definitiva di pensione e recuperare,

legittimamente, importi liquidati in eccedenza. Una tale significatività rende recessivo l'eventuale, non dimostrata, numerosità delle pratiche pensionistiche consimili di competenza dell'Ufficio INPS territorialmente competente;

(d) la consistenza dell'indebito netto, che INPS mira a recuperare, allorché "spalmato" sulle erogazioni pensionistiche mensili, includendovi la tredicesima mensilità, non comporta ex sé un aumento spropositato della rata pensionistica tale da potersi ritenere l'indebito agevolmente percepibile dall'interessato, stante, fra l'altro, una certa complessità del quadro normativo che regola computo e liquidazione dell'assegno pensionistico.

5. Alla stregua di quanto complessivamente illustrato, va dichiarata la irripetibilità di quanto richiesto da INPS attraverso l'atto di recupero contraddistinto dal n. pratica indebito OMISSIS del 12 marzo 2025, con conseguente condanna di INPS alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto incamerato a tale titolo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi secondo il criterio del cd. assorbimento.

6. L'esistenza di un recente precedente giurisprudenziale della Sezione, che definisce la stessa questione qui esaminata ma in senso difforme a quanto qui deciso, disvela l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale atto a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**,

definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione**;**

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **23 giugno 2026**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,31 agosto 2026

Pubblicata il 31 agosto 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)